



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024–2026 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 (5° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE)

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la nota-PEC del 19/11/2024 (prot. comunale AOO.CC-816.19/11/2024.0036775), con cui il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha trasmesso all'Organo di revisione la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE (N. 5)", unitamente alla documentazione contabile allegata, per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000.

PRECISATO che i componenti l'Organo di revisione hanno, dapprima singolarmente, esaminato la documentazione trasmessa dal Comune, confrontandosi successivamente in proposito, a mezzo scambio di posta elettronica e *conference call*, anche con la Ragioneria Comunale, al fine di acquisire ulteriori informazioni ritenute necessarie per le verifiche di competenza.

VERIFICATO, preliminarmente, che:

- > l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'Organo di revisione rilascia "pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (...)";
- > sussiste, pertanto, la competenza dell'Organo di revisione a rilasciare il parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione in esame.

VISTI gli artt. 147-quinques (Controllo sugli equilibri finanziari), 162 (Principi del bilancio), 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione), 187 (Composizione del risultato di amministrazione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI:

- > la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024–2026, approvata con deliberazione consiliare n. 11 del 29/02/2024 – esecutiva;
- > il Bilancio di previsione finanziario 2024–2026, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29/02/2024, nonché le successive variazioni adottate in corso d'esercizio con le seguenti deliberazioni – esecutive:
 - deliberazione G.C. n. 119 del 06/05/2024, ratificata con deliberazione C.C. n. 38 del 04/07/2024
 - deliberazione C.C. n. 39 del 04/07/2024, comprensiva della salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex art. 193 TUEL
 - deliberazione C.C. n. 50 del 25/09/2024
 - deliberazione C.C. n. 63 del 30/10/2024
- > il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 29/04/2024 – esecutiva.

PRESO ATTO che, sulla base dei dati contabili registrati dalla Ragioneria Comunale, nonché delle segnalazioni pervenute dai Servizi comunali, si rende necessario apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024–2026 di parte Entrata e di parte Spesa, sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale, assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali, come riassunte nel prospetto contabile “Allegato A” alla proposta di deliberazione in esame.

VISTO che, con il provvedimento di variazione in esame, viene applicata al Bilancio di previsione 2024-2026 – esercizio 2024 – quota-parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2023 (parte disponibile) per complessivi €. 58.100,00, destinata al finanziamento di spese correnti (non ripetitive) per €. 1.600,00 ed al finanziamento spese in conto capitale per €. 56.500,00.

VISTO, in proposito, l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, ove ai commi 2 e 3-bis dispone:

“2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (...);”

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.”

RICHIAMATI, in proposito:

- il Principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ove al punto 9.2 individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi, nonché il successivo punto 9.2.11, che dispone: *“9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. (...).”*
- la deliberazione n. 83/2019/PAR del 24/07/2019 della Corte dei Conti – SRC Lazio, ove precisa: *“(…) Una volta approvato il rendiconto, l'Ente utilizza l'avanzo nei casi elencati dall'art. 187 comma 2, del TUEL, e secondo i limiti ivi indicati. Occorre, a tal riguardo, ricordare che l'elenco ha carattere tassativo e che rappresenta anche l'ordine di priorità dell'utilizzo. (...).”*
- la deliberazione n. 155/2024/PAR del 14/06/2024 della Corte dei Conti – SRC Lombardia, ove precisa: *“l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente”. In altri termini, la destinazione dell'avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all'ordine di priorità nell'utilizzo fissato dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia delibere n. 546/2010/PAR, n. 304/2015/PAR, n. 149/2024/PAR).”*

VERIFICATO che nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state disposte le seguenti applicazioni di quota-parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2023:

(dati espressi in €)	parte	accantonata	vincolata	investimenti	disponibile	TOTALE
Rendiconto 2023		2.404.860,96	2.372.159,75	340.204,92	577.571,18	5.694.796,81
utilizzo in sede di approvazione Bilancio 2024-2026		-	-	-	-	-
delibera G.C. n. 119 del 06/05/2024		17.219,20	-	-	-	17.219,20
delibera C.C. n. 39 del 04/07/2024		79.700,00	391.443,80	24.400,00	249.375,15	744.918,95
delibera C.C. n. 50 del 25/09/2024		65.000,00	114.463,00	-	146.154,00	325.617,00
proposta in esame (per prossimo Consiglio Comunale)		-	-	-	58.100,00	58.100,00
TOTALE AVANZO APPLICATO		161.919,20	505.906,80	24.400,00	453.629,15	1.145.855,15
di cui:						
per spese correnti						192.049,20
per spese in conto capitale						953.805,95
avanzo disponibile		2.242.941,76	1.866.252,95	315.804,92	123.942,03	4.548.941,66

PRESO ATTO che il Comune può procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione suddetto, non ricorrendo le situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazione di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000 e, quindi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3-bis dell'art. 187 dello stesso D.Lgs.

VERIFICATO che:

- > ai sensi del principio contabile 3.3 non si rende necessario integrare il FCDE in relazione alle variazioni di bilancio disposte, atteso che le stesse non influenzano poste di entrata soggette ad accantonamento a FCDE;
- > ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte assicurano, in via previsionale, il permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2024-2026, rispettando i principi previsti dall'art. 162 del citato D.Lgs.;
- > le variazioni di cassa operate con la variazione assicurano, in via previsionale, un saldo finale di cassa non negativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'entità del Fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2024.

VERIFICATA la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al Bilancio di previsione finanziario 2024–2026 con la proposta di deliberazione in esame.

VERIFICATO, inoltre, che con le suddette variazioni vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio, come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO				
	esercizio 2024		esercizio 2025	esercizio 2026
ELEMENTI POSITIVI	competenza	cassa	competenza	Competenza
applicazione avanzo amministrazione	58.100,00			
FPV	-		-	-
maggiori entrate	163.157,06	163.157,06	94.000,00	-
minori spese	195.722,23	198.921,41	54.229,11	-
totale (a) positivo	416.979,29	362.078,47	148.229,11	0,00
ELEMENTI NEGATIVI				
minori entrate	3.860,00	3.860,00	-	-
maggiori spese	413.119,29	409.156,98	148.229,11	-
totale (b) negativo	416.979,29	413.016,98	148.229,11	0,00
DIFFERENZA (a - b)	0,00	-50.938,51	0,00	0,00

RICORDATO che in sede di esame delle proposte di variazione di Bilancio, l'Organo di revisione deve effettuare la valutazione della coerenza interna, intendendosi la sussistenza di un nesso logico, senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi strettamente tecnico-finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico; a tal fine l'Organo di revisione deve valutare se le variazioni al Bilancio risultano coerenti con gli atti di programmazione generale (DUP e sue articolazioni nel piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

PRESO ATTO, in relazione a quanto sopra esposto, che con la deliberazione in esame viene conseguentemente modificato, integrato ed aggiornato il DUP 2024–2026.

VERIFICATO, infine, che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione in esame è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso e verificato, l'Organo di revisione

RILEVA

la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la deliberazione in esame, nonché la coerenza con gli atti di programmazione già adottati dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento al DUP 2024-2026, come contestualmente modificato, integrato ed aggiornato con la deliberazione in esame.

ESPRIME

pertanto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di deliberazione consiliare di variazione del Bilancio di Previsione 2024–2026 (5° provvedimento di variazione) e sui documenti allegati, relativamente:

- all'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comune, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto Decreto Legislativo;
- alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio oggetto della variazione in esame.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata, dando mandato al Responsabile del Settore Finanziario di inserirlo nella raccolta dei Verbali dell'Organo di revisione e di darne comunicazione, per quanto di successiva competenza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

rag. ROBERTO MIDALI – presidente

dott.ssa ANNA ANTONELLA CAMPA – componente

dott. GUERINO CISARIO – componente

firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)